

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE CGA B 2017 – **AZIENDE**

1. PERSONE ASSICURATE

- Il contraente d'assicurazione e le aziende/sedi coassicurate in base alla polizza.
- I loro soci, membri del consiglio d'amministrazione, consiglieri di fondazione, membri dell'amministrazione, membri del consiglio direttivo.
- I loro dipendenti, i collaboratori indipendenti e il personale interinale.
- I loro familiari.

2. QUALITÀ ASSICURATE

a) Protezione giuridica aziendale e circolazione B-BUSINESS:

- il contraente d'assicurazione e le aziende/sedi coassicurate sono coperti come operatori economici, proprietari immobiliari ed anche come detentori, proprietari, noleggiatori, contraenti di leasing di veicoli, imbarcazioni ed aerei dell'azienda.
- Le altre persone assicurate sono coperte come collaboratori che prestano servizi lavorativi per il contraente d'assicurazione e per le aziende/sedi coassicurate.
- Tutte le persone sono coperte come conducenti/piloti di veicoli, imbarcazioni e aerei dell'azienda.

b) Protezione giuridica aziendale circolazione B-MOVE:

- le persone assicurate sono coperte come conducenti/piloti, detentori, proprietari, noleggiatori, contraenti di leasing dei veicoli, delle imbarcazioni e degli aerei (fino a 5.7 t MTOW) dell'azienda immatricolati e indicati nella polizza, rispettivamente dei loro mezzi sostitutivi.
- In caso di sinistro è assicurato qualsiasi conducente/pilota di un simile veicolo, una simile imbarcazione o un simile aereo.

3. CASI ASSICURATI

	B-BUSINESS	B-MOVE	Copertura CHF
a) Contratto di lavoro: controversie di diritto del lavoro con i dipendenti e con commissioni professionali paritetiche.	✓		300'000
b) Diritto di locazione: controversie con locatori, locatari.	✓		600'000
c) Contratti d'opera con artigiani edili: controversie relative a contratti d'opera con artigiani edili riguardanti i propri immobili, nella misura in cui la somma totale del progetto edilizio non superi i CHF 150'000.	✓		150'000
d) Contratti concernenti i veicoli aziendali: controversie sorte da contratti che l'assicurato ha stipulato in relazione a un veicolo, un'imbarcazione o un aereo immatricolati.	✓	✓	150'000
e) Tutti gli altri contratti: controversie derivanti da contratti non indicati nei punti a) - d), che l'assicurato ha stipulato con clienti, fornitori e prestatori di servizi.	✓		150'000
f) Protezione giuridica sugli incassi: incasso di crediti non periodici, non di natura medica per contratti di cui al punto e) nei confronti di clienti con sede/domicilio in Svizzera fino alla disponibilità di un atto di carenza beni / di una comminatoria di fallimento, nella misura in cui l'assicurazione sussistesse già al momento in cui è sorto il credito, laddove l'assicurato si deve occupare dei solleciti.	✓		150'000

3. CASI ASSICURATI – continuazione

	B-BUSINESS	B-MOVE	Copertura CHF
g) Protezione giuridica Internet: interventi in caso di violazioni di legge in Internet, per inserimenti in Rete dopo l'inizio della copertura assicurativa.	✓		150'000
h) Diritto penale, misure amministrative: difesa in caso di reati colposi. In caso di reati dolosi, risarcimento delle spese a posteriori in caso di archiviazione del procedimento / assoluzione.	✓	✓	600'000
i) Risarcimento danni e riparazione: rivendicazione di diritti di responsabilità civile extra contrattuali come parte lesa. Denuncia e supporto alle vittime in tale ambito.	✓	✓	600'000
j) Diritto assicurativo: controversie con assicurazioni private e previdenziali, incluse le casse pensione, disoccupazione e malattia.	✓	✓	600'000
k) Diritto di proprietà e diritto materiale su beni mobili: controversie derivanti da proprietà, possesso e altri diritti reali.	✓	✓	600'000
l) Diritto di proprietà e diritto materiale su immobili: controversie nel contesto di servitù e diritti fondiari iscritti nel registro catastale, controversie sui confini.	✓		600'000
m) Diritto connesso ai rapporti di vicinato: controversie di natura civilistica con proprietari di immobili del vicinato.	✓		150'000
n) Diritto connesso alla proprietà per piani: controversie con altri proprietari per piani.	✓		600'000
o) Domanda di permesso di costruzione: opposizione contro una domanda di permesso di un vicino direttamente confinante.	✓		150'000
p) Diritto di esproprio: controversie in seguito ad esproprio.	✓		150'000
q) Autorizzazioni: intervento dopo il ritiro/la limitazione/il mancato rinnovo di autorizzazioni, contributi pubblici, sovvenzioni.	✓		150'000
r) Concorrenza sleale: rivendicazione di diritti, difesa contro rivendicazioni connesse alla concorrenza sleale.	✓		150'000
s) Diritto di marchio, di design, di autore: rivendicazione di diritti, difesa contro rivendicazioni connesse al diritto di marchio, di design o d'autore.	✓		150'000
t) Controllo dell'economicità/controversie tariffarie: procedura di controllo dell'economicità, che vengono condotte ai sensi dell'art. 56 LAMal da compagnie d'assicurazione malattia oppure dalle loro associazioni, al di fuori dei tribunali ordinari. Controversie TARMED al cospetto della Commissione paritetica di fiducia.	✓		150'000
u) Diritto fiscale: controversie riguardanti un accertamento fiscale svizzero che è pervenuto nel periodo assicurativo, fatta eccezione per i procedimenti di recupero di imposta. Non è assicurata l'opposizione presso l'Amministrazione delle contribuzioni.	✓		150'000
w) JUSupport: i legali e i giuristi della Dextra Protezione giuridica SA forniscono inoltre, senza obbligo giuridico e secondo le migliori conoscenze, nonché nei limiti delle loro possibilità personali e specialistiche, un sostegno ed una consulenza di natura giuridica in tutte le circostanze della vita, anche per ambiti giuridici non coperti o coperti parzialmente.	✓		

4. PRESTAZIONI ASSICURATE

- a) Prestazioni legali di avvocati e giuristi della Dextra Protezione giuridica SA.
- b) Prestazioni pecuniarie fino alle somme di copertura indicate al punto 3 per:
 - onorari di avvocati alle tariffe usuali locali, con esclusione dei patti di quota lite.
 - Perizie e analisi necessarie.
 - Spese di giudizio, spese arbitrali e spese di mediazione incluse le spese necessarie per l'interpretariato.
 - Spese in caso di precetto esecutivo, rigetto, pignoramento e comminatoria di fallimento (incasso).
 - Tasse di stesura, spese di giudizio e amministrative relative a decreto d'accusa o misura amministrativa.
 - Spese di viaggio necessarie in caso di citazioni fuori dal cantone di domicilio.
 - Mancato guadagno documentato in caso di citazioni.
 - Risarcimento della controparte.
 - Cauzioni (soltanto come anticipo per evitare il carcere preventivo).

Da questi importi vengono detratte le spese legali accordate all'assicurato in sede processuale

- c) Per controversie e procedimenti con foro competente/diritto applicabile fuori dalla Svizzera la somma di copertura ammonta a CHF 150'000.
- d) Per ogni fattispecie è a disposizione, una tantum, la somma massima di copertura di CHF 600'000. Lo stesso vale per tutti i sinistri coperti da una polizza in un anno assicurativo.
- e) Riscatto del sinistro: la Dextra Protezione giuridica SA può ottenere l'esonero dal proprio obbligo alle prestazioni risarcendo l'importo corrispondente all'utilità materiale della controversia.

5. CASI E PRESTAZIONI NON ASSICURATI (con riserva di JUSupport)

- a) Casi riguardanti conducenti/piloti/utilizzatori di un veicolo, un'imbarcazione o un aereo non autorizzati come tali.
- b) Rivendicazione di crediti che sono stati ceduti all'assicurato.
- c) Controversie con un vicino che hanno lo stesso oggetto di una controversia già condotta con questi.
- d) Acquisto/vendita/permuta/donazione di immobili, controversie in veste di general/total contractor, casi connessi alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili propri, soggetti ad obbligo di autorizzazione, nella misura in cui la somma totale del progetto edilizio superi CHF 150'000.
- e) Controversie riguardanti la negoziazione di titoli e di oggetti d'arte nonché le operazioni speculative e di investimento.
- f) Controversie di diritto societario e riguardanti acquisto, vendita, permuta, donazione di imprese/di quote d'impresa.
- g) Controversie connesse a brevetti per invenzioni/diritto dei cartelli.
- h) Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, scissione o fusione nucleare.
- i) Controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza: in questi casi è assicurato soltanto il contraente d'assicurazione stesso.
- j) Controversie con la Dextra Protezione giuridica SA, i suoi collaboratori e i suoi incaricati.

6. AMBITO DI VALIDITÀ LOCALE E TEMPORALE – Durata contrattuale, adeguamento del contratto, conteggio del premio

- a) L'assicurazione vale in tutti i paesi del mondo in cui è garantito lo stato di diritto, con le seguenti eccezioni:
 - la mediazione è coperta esclusivamente in Svizzera;
 - i procedimenti di arbitrato sono coperti esclusivamente in Svizzera e al cospetto di corti arbitrali nazionali.
- b) La Dextra Protezione giuridica SA non concede protezione giuridica se la necessità di assistenza giuridica è subentrata prima dell'entrata in vigore della copertura assicurativa oppure se era già prevedibile. Se la necessità di assistenza giuridica viene segnalata soltanto al termine dell'assicurazione, si presume che anche la data del sinistro si collochi in quel momento.
- c) La copertura assicurativa decorre trascorsi 60 giorni dall'inizio del contratto. In caso di sostituzione dell'assicurazione senza soluzione di continuità viene a cadere tale tempo d'attesa, a condizione che la controversia fosse già coperta in precedenza. Inoltre non sussiste un tempo d'attesa nei casi di risarcimento danni e di riparazione successivi a un sinistro.

6. AMBITO DI VALIDITÀ LOCALE E TEMPORALE – continuazione

- d) L'inizio del contratto è stabilito nella polizza d'assicurazione. L'assicurazione viene stipulata per la durata di un anno e si rinnova tacitamente per l'anno assicurativo successivo, a condizione che una parte non la disdica prima della scadenza dell'anno assicurativo.
- e) Le nuove Condizioni generali d'assicurazione e gli adeguamenti dei premi vengono resi noti tempestivamente prima della scadenza dell'anno assicurativo, unitamente alla fatturazione, e si intendono accettati dal contraente d'assicurazione per l'anno assicurativo successivo, almeno che questi non abbia pronunciato la disdetta prima della scadenza dell'anno assicurativo in corso.
- f) La disdetta del contratto deve essere comunicata alla controparte al più tardi entro l'ultimo giorno lavorativo prima della conclusione dell'anno assicurativo.
- g) Il premio assicurativo è dovuto ogni volta in anticipo. La scadenza principale del premio ed eventuali date di scadenza accessorie infrannuali sono stabilite nella polizza d'assicurazione.
- h) Il premio d'assicurazione è in funzione della somma annua del salario/onorario, dal fatturato annuo e dal ramo di appartenenza; inoltre nel caso di B-MOVE dal numero di veicoli, imbarcazioni e aerei (che non occorre segnalare in caso di B-BUSINESS). Il contraente d'assicurazione è tenuto a segnalare alla Dextra Protezione giuridica SA le modifiche subentrate in merito alle aziende/sedi assicurate, ai veicoli, alle imbarcazioni e agli aerei assicurati entro 30 giorni dalla conclusione del suo anno d'esercizio. Prima di tale comunicazione è in essere una copertura precauzionale, nella misura in cui fino a quel momento tutto sia stato dichiarato in modo corretto.

7. GESTIONE DI UN SINISTRO – Libera scelta dell'avvocato – Divergenze d'opinione

- a) La notifica della necessità di assistenza giuridica va effettuata il più rapidamente possibile online, via E-mail, posta, telefono presso la Dextra Protezione giuridica SA. Tutta la documentazione che riguarda il caso giuridico va inoltrata alla Dextra Protezione giuridica SA.
- b) A patto che non sussista un diretto periculum in mora, la persona assicurata non incarica in autonomia un patrocinatore, non avvia alcuna procedura, non stipula alcuna transazione e non adotta alcun mezzo giuridico, pena l'obbligo di dover sostenere i costi aggiuntivi che ne derivano.
- c) La Dextra Protezione giuridica SA fornisce consulenza alla persona assicurata e avvia le misure idonee d'intesa con questa. Qualora non ne derivino costi aggiuntivi, la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento alla Dextra Protezione giuridica SA il proprio patrocinatore. Il patrocinatore deve essere svincolato dal segreto professionale.
- d) La persona assicurata ha il diritto legale di scegliere liberamente il proprio patrocinatore in caso di procedimento giudiziario o amministrativo oppure in caso di conflitto di interesse. Se la Dextra Protezione giuridica SA rifiuta il patrocinatore/lo studio legale scelto, la persona assicurata può proporre tre altri nominativi, tra cui la Dextra Protezione giuridica SA ne dovrà accettare uno. La persona assicurata può scegliere anche un patrocinatore suggerito dalla Dextra Protezione giuridica SA.
- e) Laddove la Dextra Protezione giuridica SA fornisca consulenza e sostegno agli assicurati senza riserve, ciò non è da intendersi come promessa di fornire una copertura.
- f) La Dextra Protezione giuridica SA declina qualsiasi responsabilità per consulenze verso le quali non ha alcun obbligo giuridico, nella misura in cui ciò sia ammissibile per legge.
- g) In caso di divergenze di opinione tra le persone assicurate e la Dextra Protezione giuridica SA riguardo le misure da adottare, in particolare qualora la Dextra Protezione giuridica SA ritenga l'intervento privo di prospettive, la persona assicurata può richiedere entro un termine di 14 giorni dal ricevimento della lettera motivata della Dextra Protezione giuridica SA che la questione sia sottoposta ad un arbitro, che deve essere designato congiuntamente e non deve essere legato da un rapporto di fiducia con nessuna delle parti.